



GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI per il personale della scuola

(a cura del Prof. Rosario Cutrupia)



00185 ROMA – via del Castro Pretorio, 30

97015 MODICA (Rg) – via Sacro Cuore, 87

Tel. 06 44341118 0932 762374 – Fax 06 49382795 0932 455328

www.snadir.it – www.gilda-unams.it

snadir@snadir.it

GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI

per il personale della scuola

La riforma del sistema previdenziale Monti-Fornero introdotta con l'articolo 24 del DL 201/2011 convertito con la Legge 214/2011, ha ridotto la possibilità di accesso alla pensione di anzianità e ha elevato l'età della vecchiaia, obbligando quanti non hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2011 a rimanere più a lungo in servizio.

Queste le nuove disposizioni in materia di pensionamento.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO PRO-RATA

Dal 1° gennaio 2012 è stato esteso a tutti i lavoratori il metodo di calcolo contributivo, con il meccanismo del pro-rata.

Di fatto questa norma riguarda solo coloro che al 31/12/1995 hanno almeno 18 anni di contributi (corrispondenti a 34 anni al 31/12/2011). Essi subiscono una perdita limitata dato che sono calcolati con il metodo contributivo i pochi anni di servizio rimasti dall'1/1/2012 fino alla cessazione. Gli altri lavoratori già si trovano nel sistema contributivo puro o in quello misto: retributivo per la parte di anzianità maturata fino al 31/12/1995 e contributivo per la parte successiva.

Con l'estensione a tutti del metodo contributivo non esiste più il limite dei 40 anni di contributi ai fini del calcolo della pensione.

GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI

per il personale della scuola

LE NUOVE PENSIONI

Dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di massima anzianità contributiva e di anzianità, previste dalla precedente normativa, sono sostituite dalla:

- ◇ PENSIONE DI VECCHIAIA;
- ◇ PENSIONE ANTICIPATA.

I requisiti per l'accesso alla “nuova” pensione di vecchiaia e a quella anticipata non interessano coloro che entro il 31/12/2011 hanno maturato i requisiti di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 61 per le donne), di massima anzianità contributiva (40 anni) e di anzianità (quota 96, età+anzianità: 60+36 oppure 61+35), contemplati dalla disciplina previdenziale vigente fino a tale data.

Questi dipendenti avrebbero potuto accedere alla pensione con decorrenza 1/9/2011 e vi hanno rinunciato per propria scelta; mantengono pertanto, anche negli anni futuri, il diritto di accesso al trattamento di pensione secondo le norme previgenti e possono chiedere all'INPS ex gestione INPDAP la certificazione del diritto acquisito.

In definitiva, le regole di accesso al pensionamento introdotte dalla nuova riforma riguardano quanti acquisiscono il diritto dopo il 31/12/2011. La stessa riforma abolisce le quote e la c. d. “finestra mobile” che, per il comparto scuola, era stata introdotta dalla Legge 148/2011.

I requisiti anagrafici e quelli contributivi, fissati per l'anno 2012, sono destinati ad essere innalzati per essere adeguati, prima con cadenza triennale e poi con cadenza biennale, all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT.

GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI

per il personale della scuola

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Dal 1° gennaio 2012 , per i lavoratori dipendenti, uomini e donne, del settore pubblico e della scuola l'età della pensione di vecchiaia aumenta da 65 a 66 anni. Già a partire dal 2013 il requisito anagrafico sarà adeguato all'aspettativa di vita.

La stessa pensione di vecchiaia, in generale, resta subordinata a un'anzianità contributiva minima di 20 anni.

LA PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata, acquisita per anzianità contributiva, sostituisce quelle di anzianità consentendo di andare in pensione nel 2012 con la seguente anzianità:

- ◇ per gli uomini, 42 anni e 1 mese;
- ◇ per le donne, 41 anni e 1 mese.

Nel 2013 e 2014 è previsto l'aumento di un ulteriore mese di anzianità.

Anche i requisiti di anzianità sono indicizzati alla speranza di vita.

Nelle tabelle 1 e 2 che seguono sono indicate l'età della pensione di vecchiaia e di quella anticipata, considerando l'incremento periodico per l'adeguamento alla speranza di vita; dopo il 2020 questo incremento è stimato.

GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI

per il personale della scuola

UOMINI

Requisito maturato entro il	PENSIONE DI VECCHIAIA	PENSIONE ANTICIPATA	Decorrenza trattamento di pensione
	Età anagrafica minima	Anzianità contr.va minima	
31/12/2012	66 anni	42 anni e 1 mese	1/9/2012
31/12/2013	66 anni e 3 mesi	42 anni e 5 mesi	1/9/2013
31/12/2014	66 anni e 3 mesi	42 anni e 6 mesi	1/9/2014
31/12/2015	66 anni e 3 mesi	42 anni e 6 mesi	1/9/2015
31/12/2016	66 anni e 7 mesi	42 anni e 10 mesi	1/9/2016
31/12/2017	66 anni e 7 mesi	42 anni e 10 mesi	1/9/2017
31/12/2018	66 anni e 7 mesi	42 anni e 10 mesi	1/9/2018
31/12/2019	66 anni e 11 mesi	43 anni e 2 mesi	1/9/2019
31/12/2020	66 anni e 11 mesi	43 anni e 2 mesi	1/9/2020
31/12/2021	67 anni e 2 mesi	43 anni e 5 mesi	1/9/2021
31/12/2022	67 anni e 2 mesi	43 anni e 5 mesi	1/9/2022
31/12/2023	67 anni e 5 mesi	43 anni e 8 mesi	1/9/2023

Tabella 1

NOTA: Dopo il 2020 l'adeguamento alla speranza di vita è stimato.

GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI

per il personale della scuola

DONNE

Requisito maturato entro il	PENSIONE DI VECCHIAIA	PENSIONE ANTICIPATA	Decorrenza trattamento di pensione
	Età anagrafica minima	Anzianità contr.va minima	
31/12/2012	66 anni	41 anni e 1 mese	1/9/2012
31/12/2013	66 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	1/9/2013
31/12/2014	66 anni e 3 mesi	41 anni e 6 mesi	1/9/2014
31/12/2015	66 anni e 3 mesi	41 anni e 6 mesi	1/9/2015
31/12/2016	66 anni e 7 mesi	41 anni e 10 mesi	1/9/2016
31/12/2017	66 anni e 7 mesi	41 anni e 10 mesi	1/9/2017
31/12/2018	66 anni e 7 mesi	41 anni e 10 mesi	1/9/2018
31/12/2019	66 anni e 11 mesi	42 anni e 2 mesi	1/9/2019
31/12/2020	66 anni e 11 mesi	42 anni e 2 mesi	1/9/2020
31/12/2021	67 anni e 2 mesi	42 anni e 5 mesi	1/9/2021
31/12/2022	67 anni e 2 mesi	42 anni e 5 mesi	1/9/2022
31/12/2023	67 anni e 5 mesi	42 anni e 8 mesi	1/9/2023

Tabella 2

NOTA: Dopo il 2020 l'adeguamento alla speranza di vita è stimato.

GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI

per il personale della scuola

PENSIONE ANTICIPATA prima dei 62 anni di età

Per coloro che accedono alla pensione anticipata prima del 62° anno di età è prevista una riduzione dell'1% (lo 0,0833% mensile) per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni; la percentuale di riduzione è elevata al 2% (lo 0,1667% mensile) per ogni altro anno di anticipo oltre ai primi due. La riduzione è applicata sulla parte di pensione calcolata con il metodo retributivo: quella relativa all'anzianità posseduta al 31/12/2011.

Questa penalizzazione, fino al 2017, non si applica se l'anzianità contributiva è costituita da periodi di: effettivo lavoro/servizio, astensione obbligatoria di maternità, assolvimento obblighi di leva, infortunio, malattia, cassa integrazione ordinaria. Di conseguenza, coloro che alla data di pensionamento non hanno compiuto i 62 anni di età e raggiungono il requisito contributivo previsto comprendendo periodi di riscatto (es. studi universitari, aspettativa, astensione facoltativa, ...) e supervalutazioni, possono andare in pensione con l'applicazione della riduzione.

LA PENSIONE ANTICIPATA con opzione contributiva

Le lavoratrici che maturano almeno 35 anni di contribuzione e hanno un'età pari o superiore a 57 anni conseguono il diritto alla pensione optando per la liquidazione della stessa secondo il sistema di calcolo totalmente contributivo. Anche in questo caso, a partire dal 2013, il requisito anagrafico sarà adeguato alla speranza di vita. La facoltà di accedere a questo trattamento economico è prevista solo per pensioni decorrenti entro il 31/12/2015.

Se i requisiti minimi sono raggiunti dopo il 31/12/2011, per queste lavoratrici, il trattamento economico medesimo decorre 12 mesi dopo;

GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI

per il personale della scuola

poiché, in questo caso, trova applicazione la c.d. “finestra mobile” introdotta dalla Legge 122/2010 e dalla Legge 148/2011, che è disapplicata negli altri casi di pensionamento. Quindi, per coloro che maturano il diritto nel 2012 la decorrenza del relativo trattamento è fissata all’1/9/2013; se il diritto è acquisito nel 2013 la pensione decorre dall’1/9/2014.

L’ammontare della pensione calcolata con le modalità stabilite per l’opzione contributiva è inferiore del 35-37 per cento rispetto allo stipendio, come esposto nella tabella 3.

Pensione con il sistema retributivo e con l'opzione contributiva

DOCENTE DI SCUOLA MEDIA	IPOTESI 1	IPOTESI 2	IPOTESI 3
Calcolo della pensione	Sistema retributivo	Opzione contributiva	Opzione contributiva
Cessazione dal servizio e decorrenza pensionamento	1/9/2013	1/9/2013	1/9/2013
Data di nascita	30/04/1951	05/01/1952	20/10/1955
Età	62 anni e 4 mesi	61 anni e 8 mesi	57 anni e 10 mesi
Anzianità contributiva	anni 37 e 0 mesi	anni 37 e 0 mesi	anni 37 e 0 mesi
Posizione stipendiale	Classe 28 dall'1/1/2009	Classe 28 dall'1/1/2009	Classe 28 dall'1/1/2009
Stipendio mensile all’atto della cessazione	€ 2.453,07	€ 2.453,07	€ 2.453,07
Pensione mensile imponibile	€ 2.144	€ 1.593	€ 1.428
Percentuale della pensione rispetto allo stipendio	87,2%	64,9%	62,8%
Pensione netta mensile	€ 1.686	€ 1.303	€ 1.188

Tabella 3

GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI

per il personale della scuola

LA PENSIONE ANTICIPATA per “i più giovani”

I lavoratori dipendenti, uomini e donne, che hanno iniziato a lavorare dopo il 31/12/1995 hanno diritto alla pensione calcolata totalmente con il metodo contributivo; essi potranno andare in pensione a 63 anni con almeno 20 anni di contributi di effettivo lavoro e a condizione che l'ammontare della pensione sia pari a 2,8 volte l'assegno sociale.

Poiché il requisito contributivo minimo è almeno 20 anni, l'accesso a questo tipo di pensione sarà possibile soltanto a partire dal 2017. Inoltre, considerando il livello delle retribuzioni del comparto scuola, l'importo della pensione pari a 2,8 volte l'assegno sociale non si potrà raggiungere con meno di 30 anni di contributi.

Nella seguente tabella 4 è indicata l'età minima per l'accesso alla pensione anticipata calcolata con il sistema contributivo. Anche in questo caso l'età è incrementata per l'adeguamento alla speranza di vita.

Requisito maturato entro il	Età anagrafica minima	Decorrenza trattamento di pensione
31/12/2012	63 anni	1/9/2012
31/12/2013	63 anni e 3 mesi	1/9/2013
31/12/2014	63 anni e 3 mesi	1/9/2014
31/12/2015	63 anni e 3 mesi	1/9/2015
31/12/2016	63 anni e 7 mesi	1/9/2016
31/12/2017	63 anni e 7 mesi	1/9/2017
31/12/2018	63 anni e 7 mesi	1/9/2018
31/12/2019	63 anni e 11 mesi	1/9/2019
31/12/2020	63 anni e 11 mesi	1/9/2020
31/12/2021	64 anni e 2 mesi	1/9/2021
31/12/2022	64 anni e 2 mesi	1/9/2022
31/12/2023	64 anni e 5 mesi	1/9/2023

Tabella 4

NOTA: Dopo il 2020 l'adeguamento alla speranza di vita è stimato.

GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI

per il personale della scuola

IN PENSIONE A SETTEMBRE 2013

ACQUISIZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE

Può accedere al trattamento di pensione con decorrenza 1° settembre 2013:

1. Il personale docente educativo ed ATA che entro il 31/12/2011 possedeva i requisiti previsti dalle norme vigenti fino a tale data.
2. Il personale docente che, ai sensi del comma 20-bis dell'art. 14 della Legge 135/2012, si trova nelle condizioni di esubero per l'anno scolastico 2013-2014 e che non può essere utilizzato secondo i criteri stabiliti dal comma 17 – lett. a), b) e c) – dello stesso art. 14; a condizione che abbia maturato entro il 31/8/2012 i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione previsti per l'anno 2012 dalle norme vigenti prima dell'attuale riforma Monti-Fornero.
3. Il personale docente educativo ed ATA che entro il 31/12/2013 maturerà i requisiti previsti dalla riforma in vigore dall'1/1/2012.
4. Il personale femminile (docente educativo ed ATA) che entro il 31/12/2012 avrà un'età non inferiore a 57 anni e una contribuzione pari o superiore a 35 anni, a condizione che opti per il sistema di calcolo contributivo.

GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI

per il personale della scuola

REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE

1. La disciplina in vigore fino al 31/12/2011 interessa coloro che hanno maturato i seguenti requisiti entro tale data:

- ◇ **PENSIONE DI VECCHIAIA:** 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne; 20 anni di contribuzione (minimo 15 anni per il personale in servizio anteriormente all'1/1/1993).
- ◇ **PENSIONE DI ANZIANITA':** almeno 60 anni di età e 35 anni di contribuzione; inoltre, è indispensabile anche il raggiungimento della "quota 96" (età più anzianità) senza alcun arrotondamento. L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la quota 96 può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione posseduti che eccedono i requisiti minimi di età e anzianità. Per esempio: 60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni di età e 35 di contributi; ma anche 60 anni 4 mesi e 22 giorni di età e non meno di 35 anni 7 mesi e 8 giorni di contributi.
- ◇ **PENSIONE DI ANZIANITA':** almeno 40 anni di contribuzione senza limiti di età.

Coloro che hanno maturato i suddetti requisiti avrebbero potuto accedere alla pensione con decorrenza 1/9/2011. Pertanto, tali dipendenti, anche se ancora in servizio, mantengono il diritto di accesso al trattamento di pensione secondo le precedenti norme. Fermo restando che, ai fini del trattamento di pensione, si applicherà anche a loro il regime contributivo "pro-rata" per le anzianità maturate a decorrere dall'1/1/2012.

2. Le norme in vigore prima della riforma Monti-Fornero riguardano anche i docenti che si trovano nelle condizioni di esubero, non possono essere utilizzati in modo proficuo e sono in possesso entro in 31/8/2012 dei previgenti requisiti, che per l'anno 2012 sono:

GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI

per il personale della scuola

- ◇ **PENSIONE DI VECCHIAIA:** 65 anni di età per gli uomini e per le donne; 20 anni di contribuzione (minimo 15 anni per il personale in servizio anteriormente all'1/1/1993).
- ◇ **PENSIONE DI ANZIANITA':** almeno 60 anni di età, 35 anni di contribuzione e la "quota 96".
- ◇ **PENSIONE DI ANZIANITA':** almeno 40 anni di contribuzione senza limiti di età.

3. Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, ma che raggiungerà i requisiti entro il 31/12/2013, le regole sono le seguenti:

- ◇ **PENSIONE DI VECCHIAIA:** 66 anni e 3 mesi di età per gli uomini e 63 anni per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 anni per il personale in servizio prima dell'1/1/1993).
- ◇ **PENSIONE ANTICIPATA:** 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per le donne, 42 anni e 5 mesi per gli uomini.

4. Le lavoratrici che maturano almeno 35 anni di contributi e hanno almeno 57 anni di età (requisito anagrafico da adeguarsi, dall'1/1/2013, agli incrementi della speranza di vita) acquisiscono il diritto alla pensione optando per il sistema di calcolo totalmente contributivo.

Se i requisiti minimi sono maturati dopo il 31/12/2011, per queste lavoratrici, il trattamento economico medesimo decorre 12 mesi dopo; in questo caso, infatti, rimane in vigore la "finestra mobile". Conseguentemente, il diritto al trattamento di pensione decorre dall'1/9/2013 se i requisiti sono maturati entro il 31/12/2012. Per questo tipo di pensione, il pagamento dell'indennità di buonuscita avverrà dopo 24 mesi la cessazione dal servizio.

GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI

per il personale della scuola

PENSIONE E SERVIZIO A PART-TIME

Coloro che entro il 31/12/2011 hanno maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità con la quota 96, e non hanno nel frattempo acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia (65 anni di età) o di massima anzianità contributiva (40 anni di contributi) previsti dalla normativa previgente, possono chiedere, in alternativa alla cessazione dal servizio, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (pensione+part-time). La richiesta deve essere formulata con unica istanza mediante la procedura “istanze on line”; in essa gli interessati devono esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso non fosse possibile la concessione del part-time.

DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO, DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO, DI PENSIONE

Per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con diritto al trattamento di pensione, quelle di trattenimento in servizio e per le eventuali revoche delle stesse, i termini sono fissati dal MIUR ed emanati tramite circolare nel periodo dicembre 2012 – febbraio 2013.

Le istanze di **CESSAZIONE DAL SERVIZIO** si presentano esclusivamente mediante la procedura POLIS “istanze on line”, disponibile nel sito internet del MIUR.

GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI

per il personale della scuola

Il personale della province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio o titolarità.

Le domande di **TRATTENIMENTO IN SERVIZIO** continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Le domande di **PENSIONE** devono essere inviate direttamente all'INPS – gestione ex INPDAP, mediante:

- 1) compilazione della domanda e trasmissione telematica attraverso l'assistenza gratuita di un Patronato;
- 2) compilazione della domanda “on line” accedendo al sito dell'INPS – gestione ex INPDAP, previa registrazione.

Tali procedure sono le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Per i dipendenti che, entro il 31/12/2011, erano in possesso dei requisiti previsti per il diritto alla pensione (sia di età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per la quota 96) non può trovare applicazione la nuova disciplina, neppure su opzione. Pertanto, anche negli anni successivi al 2011, tale personale, se ancora in servizio, dovrà essere collocato in pensione al compimento del 65° anno di età o al raggiungimento dei 40 anni di contributi, salvo trattenimento in servizio.

Il trattenimento in servizio del personale che ha raggiunto il suddetto limite di età o di anzianità dipende dalle valutazioni che l'amministrazione scolastica compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria. Pertanto, l'accoglimento della domanda di trattenimento è soggetta alla

GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI

per il personale della scuola

discrezionalità dell'amministrazione.

Resta invece in vigore il diritto del dipendente di chiedere il trattenimento in servizio oltre il limite di età fino alla maturazione dell'anzianità contributiva minima di 20 anni, indispensabile ai fini del trattamento di pensione, ma non oltre il 70° anno di età, quando si può accedere al trattamento di pensione con 5 anni di contributi.

PENSIONE A SETTEMBRE 2013 IN SINTESI

Personale	Requisiti minimi necessari	Data di acquisizione
docente, educativo e ATA	PENSIONE DI VECCHIAIA: 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne; 20 anni di contribuzione (15 anni per il personale in servizio prima dell'1/1/1993). PENSIONE DI ANZIANITA': almeno 60 anni di età, 35 anni di contribuzione e quota 96 (es. 60+36 o 61+35). PENSIONE DI ANZIANITA': almeno 40 anni di contribuzione senza limiti di età.	Entro il 31/12/2011
docente in esubero	PENSIONE DI VECCHIAIA: 65 anni di età per gli uomini e per le donne; 20 anni di contribuzione (15 anni per il personale in servizio prima dell'1/1/1993). PENSIONE DI ANZIANITA': almeno 60 anni di età, 35 anni di contribuzione e quota 96 (es. 60+36 o 61+35). PENSIONE DI ANZIANITA': almeno 40 anni di contribuzione senza limite di età.	Entro il 31/8/2012
docente, educativo e ATA	PENSIONE DI VECCHIAIA: 66 anni e 3 mesi di età per gli uomini e 63 anni per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 anni per il personale in servizio prima dell'1/1/1993). PENSIONE ANTICIPATA: 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per le donne, 42 anni e 5 mesi per gli uomini.	Entro il 31/12/2013
docente, educativo e ATA (donne)	PENSIONE CON OPZIONE CONTR.VA: età non inferiore a 57 anni di età e almeno 35 anni di contributi.	Entro il 31/12/2012

GUIDA ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI

per il personale della scuola

La FGU SNADIR si avvale di:

Sito WEB nazionale FGU:

www.gilda-unams.it



Sito WEB nazionale SNADIR:

www.snadir.it



Giornale
Professionei.r.:



Adr - Associazione Docenti di Religione:

www.adierre.org

